



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001**

PARTE GENERALE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018)

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

- 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
- 1.2 Le sanzioni
- 1.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PROMETEIA

- 2.1 Prometeia: modello di *governance* e assetto organizzativo generale della Società
- 2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.3 Funzione del Modello
- 2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale
- 2.5 Adozione del Modello da parte di Prometeia
- 2.6 Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

3. ORGANO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

- 3.1 Identificazione dell'organismo di controllo interno
- 3.2 Cause di ineleggibilità e/o di decadenza
- 3.3 Requisiti
- 3.4 Compiti
- 3.5 Regole di funzionamento
- 3.6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV
- 3.7 Segnalazioni di comportamenti illegittimi ai sensi della L. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing"
- 3.8 Flussi informativi dall'OdV al top management
- 3.9 Coordinamento dell'OdV con le funzioni aziendali
- 3.10 Risorse dell'OdV

4. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Formazione del personale e informativa ai Collaboratori Esterni

4.2 Referenti interni

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Destinatari

5.2 Criteri di applicazione delle sanzioni

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

5.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e *outsourcers*

5.5 Misure nei confronti di dipendenti

6. MODELLO E DOCUMENTI CONNESSI

**ALLEGATO A - I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO**

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Sezioni della Parte Speciale.

<i>Amministratori</i>	Componenti del Consiglio di Amministrazione di Prometeia SpA
<i>Area di Business o Practice</i>	Si intende l'unità organizzativa specializzata attraverso la quale Prometeia offre i propri servizi alla clientela
<i>Attività a Rischio di Reato o Attività Sensibili</i>	Indicano i processi, operazioni o atti ovvero insieme di operazioni e atti nello svolgimento dei quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone che svolgono la propria attività per la Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie
<i>Aree a rischio di reato</i>	Funzioni, uffici e/o reparti nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto
<i>CCNL</i>	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio applicato da Prometeia
<i>CdA</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Codice Etico</i>	Il codice etico adottato da Prometeia SpA che individua i principi e i valori, delineando le regole di condotta il cui rispetto - da parte di tutti coloro che lavorano presso Prometeia o per suo conto - è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle attività, nonché per l'immagine di serietà ed affidabilità della Società.
<i>Commissioni Aziendali</i>	Si intendono le strutture interne di management la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla <i>governance</i> di Prometeia incaricate di formulare proposte di indirizzo per la definizione di singoli progetti sotto la direzione e il coordinamento dello Steering Committee
<i>Decreto o D.Lgs 231/01 o Decreto 231/01</i>	Indica il D. Lgs. N.231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
<i>Collaboratori Esterni</i>	Si intende qualunque soggetto che abbia in essere rapporti di collaborazione anche con poteri ma senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza e/o altri rapporti professionali non a carattere subordinato
<i>Consigliere Delegato</i>	Consigliere di Amministrazione dotato di procura speciale e specifiche deleghe operative in forza di delibere del Consiglio di Amministrazione di Prometeia.
<i>Consulenti</i>	Soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Prometeia in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale

<i>Destinatari</i>	Sono i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello ai sensi del Decreto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Organi Societari, gli Amministratori, i Dipendenti, i Consulenti, nonché coloro che operano su mandato della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, anche di fatto, rapporti o relazioni negoziali o di collaborazione operando nell'interesse della Società medesima
<i>Dipendenti</i>	Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Prometeia ivi compresi i dirigenti e i partner
<i>Ente</i>	Termine con cui D.lgs. n. 231/2001 indica la persona giuridica responsabile ai sensi del Decreto stesso
<i>Fornitori</i>	Fornitori di beni e servizi di Prometeia
<i>Funzione</i>	Si intende l'unità organizzativa interna che opera a livello trasversale a supporto delle Aree / Practices sulla base di specifiche Service Line Agreement. La Funzione riporta allo Steering Committee.
<i>General Council o Ufficio di Presidenza</i>	Si intende l'organo costituito in seno al Consiglio di Amministrazione e composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti. Svolge funzioni di indirizzo strategico e di supervisione dell'attività della Società
<i>Gruppo Prometeia</i>	Prometeia S.p.A. e le società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
<i>Incaricato di Pubblico Servizio</i>	Ai sensi dell'art. 358 c.p. sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
<i>Linee Guida</i>	indica le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate al marzo 2014
<i>Modello, Modello Organizzativo o MOGC</i>	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui al presente documento. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati
<i>Organi Societari</i>	Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti
<i>Organismo di Vigilanza o OdV</i>	Indica l'Organismo monocratico preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/01
<i>Parte Generale</i>	La parte del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell'Organismo

	di Vigilanza, nonché una descrizione dell'organizzazione e della struttura di Prometeia
<i>Parte Speciale o Parti Speciali</i>	Le parti del Modello dedicate espressamente a ciascun Reato identificato come rilevante per l'attività di Prometeia nelle quali vengono descritti le specificità dei Reati, le Aree ed Attività a rischio di reato, le principali caratteristiche del sistema di controllo e prevenzione agli stessi.
<i>Personale</i>	Tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori a progetto, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società
<i>PO</i>	Procedura/e Organizzativa/e adottate dalla Società e costituenti parte del Sistema di Controllo Interno di Prometeia
<i>Practice o Area di Business</i>	Si intende l'unità organizzativa specializzata attraverso la quale Prometeia offre i propri servizi alla clientela
<i>Pubblica Amministrazione o P.A.</i>	Si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico
<i>Pubblici Ufficiali</i>	Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
<i>Reati Presupposto o Reati</i>	Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01.
<i>Società o Prometeia</i>	Prometeia SpA, sede legale in Bologna, Via Marconi 43
<i>Società controllate e/o Controllate:</i>	Prometeia Advisor Sim S.p.A., sede legale in Bologna, Via Marconi 43 Prometeia Middle East Sal. Sede legale in Beirut (Libano)
<i>Soggetti Apicali</i>	I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto, ovvero, i soggetti che rivestono, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria; in particolare, i

	membri del Consiglio di Amministrazione; il Presidente, il Consigliere Delegato, gli institori e i procuratori.
<i>Soggetti sottoposti all'altrui direzione</i>	Sono le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali come individuati nell'art. 5 comma1, lett. b) D.lgs. n. 231/2001.
<i>Steering Committee o Comitato</i>	È un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione di Prometeia e funzionalmente dipendente dall'Ufficio di Presidenza. E' composto da 3-5 membri con funzioni propositive, esecutive, di coordinamento e controllo.
<i>TUF</i>	Testo Unico della Finanza di cui al Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni
<i>TUS</i>	Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni

PREMESSA

Il presente Modello, approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prometeia in data 19 dicembre 2018, sostituisce quello adottato 29 maggio 2017. Esso costituisce un'evoluzione e aggiornamento del precedente a seguito dell'evoluzione e delle modifiche intervenute nella struttura organizzativa della Società e tiene conto delle normative intervenute nel Decreto legislativo 231/01.

L'obiettivo perseguito dal Consiglio di Amministrazione di Prometeia è quello di dotarsi di uno strumento efficace ed operativo che garantisca, unitamente a tutto quanto già in essere ai fini di controllo e trasparenza, la massima riduzione dei rischi previsti dal Decreto 231/01.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. n. 300/2000 - il Decreto Legislativo n. 231 con il quale il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (cd. soggetti in posizione apicale), nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. soggetti sottoposti). Tale responsabilità è di tipo amministrativo, pur se attribuita nell'ambito di un procedimento penale ad opera, appunto, di un giudice penale. Si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in

posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione".

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi), nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto di cui al Decreto le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti - commessi all'estero. I presupposti sui quali si fonda detta responsabilità sono:

- i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- ii) la Società deve avere la sede principale nel territorio italiano;
- iii) la Società può rispondere solo nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole, persona fisica, sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- iv) qualora sussistano i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, la Società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la PA. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa" e l'introduzione anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo. Per l'elenco completo dei Reati e degli illeciti si rinvia all'Allegato A.

1.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste per l'Ente in conseguenza degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono, ai sensi dell'art. 9 del Decreto, di tipo pecuniario e interdittivo. In ipotesi di condanna, inoltre, è sempre prevista la confisca del prezzo o del profitto e può essere disposta la pubblicazione della sentenza qualora venga applicata una sanzione interdittiva.

La sanzione pecuniaria, pena principale dell'impianto sanzionatorio di cui al Decreto, da applicarsi per tutte le ipotesi di responsabilità dell'Ente, viene applicata per quote, con valore variabile per singola quota. La legge delega ha indicato i limiti massimi e minimi, in valori assoluti: l'importo massimo è di euro 1.549.000, mentre quello minimo è di euro 25.800 (prevedendo una riduzione nei casi di particolare tenuità del fatto).¹ L'art. 11 del Decreto indica i criteri che devono guidare il giudice nella commisurazione della sanzione pecuniaria, mentre l'art. 12 elenca i casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

Le sanzioni interdittive² previste dal Decreto³ si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste⁴ e al ricorrere di determinate condizioni. Anche per tale tipo di sanzioni vengono indicati, all'art. 14 del Decreto, i criteri che devono guidare il giudice nella scelta della o delle sanzioni da applicare.

Con riferimento alla confisca (cfr. art. 19 del Decreto) si precisa che, essendo questa una sanzione volta a sottrarre il prezzo e il profitto dell'illecito all'autore dello stesso, non incontra limiti di valore. E', infatti, una sanzione *sui generis* poiché non è commisurata a criteri di proporzionalità validi per le altre tipologie sanzionatorie. Inoltre, la possibilità di essere comminata per equivalente ne fa uno strumento incisivo e

¹ Il sistema "per quote" punta a valorizzare, in sede commisurativa, il riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente: dapprima il giudice determina l'ammontare delle quote sulla base dei tradizionali indici di gravità dell'illecito; successivamente, individua il valore monetario della singola quota sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'Ente.

² Mentre la sanzione pecuniaria è sempre irrogata in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente, la misura interdittiva può essere applicata, in aggiunta a quella pecuniaria, solo se espressamente stabilita per quella tipologia di reato presupposto. Per i reati societari, nonché per quelli di abuso di mercato non sono previste misure interdittive.

³ Le sanzioni interdittive si articolano nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nella esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁴ L'art. 13, comma 1 del Decreto stabilisce che le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: "a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti."

temibile, seppur rimanendo evidente il presupposto che, per l'applicazione della stessa, sia sempre necessario l'accertamento in concreto dell'entità del prezzo o del profitto dell'illecito. Per "prezzo" del reato deve intendersi il denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato, mentre il "profitto" del reato è l'utilità economica immediata ricavata dal fatto reato.

Infine, in merito alla pubblicazione della sentenza, peraltro già prevista nel codice penale sia come pena accessoria sia come strumento per la riparazione del danno, il sistema sanzionatorio del Decreto prevede la possibilità, e non l'obbligo, per il giudice di comminare, nei casi di applicazione della sanzione interdittiva, anche la pubblicazione della sentenza. Non essendo previsti parametri ai quali il giudice possa ispirarsi per l'applicazione della sanzione, deve ritenersi che questa potrà/dovrà essere comminata soltanto quando utile alla repressione del fatto o alla prevenzione della reiterazione del reato.

1.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri - nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale - che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'Ente, per contro, è esentato dalla responsabilità amministrativa per reati commessi dai soggetti sottoposti se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PROMETEIA


2.1 Prometeia: modello di governance e assetto organizzativo generale della Società

La Società è stata costituita in data 30 aprile 1981. Con la società controllata Prometeia Advisor Sim S.p.A. (Bologna, Italia) opera nel settore della consulenza e ricerca economica e finanziaria, ed è attivo sull'intero territorio nazionale e nelle principali piazze internazionali con un'operatività rivolta a istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese industriali ed enti pubblici. Offre ai propri clienti un insieme di competenze specialistiche d'avanguardia, capacità progettuale, flessibilità e dinamismo tipiche delle realtà altamente specializzate, coniugate alla solidità metodologica e societaria delle grandi organizzazioni.

Ha sedi secondarie a Milano, Roma, Istanbul, Mosca e Londra e il Cairo.

La Società adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale previsto dalla normativa civilistica. E' costituito dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale a cui è affidato il controllo di legalità ex art 2409. Secondo le previsioni statutarie, il controllo legale dei conti è affidato ad una società di revisione indipendente iscritta al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nell'organigramma di seguito riportato:



(*) il consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018 ha attribuito la qualifica di datore di lavoro al consigliere delegato

Al fine di collocare le prescrizioni del Modello in un contesto di massima chiarezza organizzativa, l'attuale impostazione prevede che:

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite mansioni, responsabilità e deleghe assegnate. L'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
- le deleghe e le procure sono coerenti con le mansioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- nell'ambito degli specifici contratti con i clienti o di attività interne il responsabile dell'attività o del progetto è identificato nei sistemi interni di anagrafica dei contratti e di controllo del lavoro sui progetti;
- a ciascun partner o manager compete, oltre al coordinamento delle attività relative alla *mission* assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, la valorizzazione, valutazione e supervisione del personale assegnato, la cura e la salvaguardia degli *asset* gestiti.

Il Modello di Prometeia tiene conto, oltre che della normativa di riferimento, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Prometeia, in quanto

idonei a valere anche quali misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto.

Il contesto organizzativo di Prometeia è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Società: si tratta di un sistema articolato che viene definito e periodicamente verificato ed aggiornato internamente.

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al gruppo Prometeia in ordine all'adozione ed all'efficace attuazione di un proprio modello ai sensi del Decreto, la Società, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante proprie funzioni la rispondenza dei modelli delle società appartenenti al gruppo a tali criteri e direttive. Al riguardo, si evidenzia che la controllata Prometeia Advisor Sim S.p.A. ha adottato un proprio autonomo modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo di Prometeia, e i relativi presidi aziendali di controllo, sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale e a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, la Società ha individuato ed approvato:

- i) Statuto sociale;
- ii) Sistema delle procure e delle deleghe
 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di rappresentanza legale della Società, spettanti in forza di norme di legge e di Statuto, incluso, senza limitazione, il potere di rappresentanza processuale, con le relative facoltà ad essi inerenti.
 - Ai Vicepresidenti sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, i quali con la firma dimostrano l'investimento, l'impedimento o il consenso dell'altro.
 - Il Consigliere Delegato **[OMISSIS]** è in possesso di tutte le deleghe inerenti la gestione ordinaria. Al Consigliere Delegato sono attribuiti, in forza di una procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri di rappresentanza della Società e, in generale, il potere di stipulare contratti di vendita, acquisto, e di natura finanziaria. Il potere di firma è attribuito in firma singola e senza limiti di importo.

Al Consigliere Delegato è inoltre attribuita la qualifica di Datore di Lavoro, e tutti i poteri di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e in particolare (i) i poteri di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/2008 in relazione alla

qualifica di Datore di Lavoro e (ii) il potere di gestire, dirigere e organizzare ogni aspetto inerente la sicurezza, la sicurezza sul posto di lavoro e in generale ogni problematica di tipo ambientale nell'ambito dell'operatività della Società. Tutto quanto sopra in relazione alla sede principale della Società ubicata in Via Marconi, 43 - Bologna, nonché nelle altre unità locali anche eventualmente acquisite o instaurate successivamente dalla Società. Si rinvia al Dlgs 81/2008 e ai poteri per una maggiore disamina dei poteri attribuiti al Datore di Lavoro.

iii) Sistema organizzativo e poteri decisionali

Il sistema organizzativo di Prometeia è articolato su quattro livelli di governo societario – ovvero: (A) il Consiglio di Amministrazione (CdA); (B) l'Ufficio di Presidenza (UP) o anche detto General Council (GC); (C) lo Steering Committee (SC); e (D) i Comitati/Commissioni Aziendali (CA) – aventi le funzioni e la composizione illustrate di seguito e operanti sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.

----- **OMISSIS** -----

2.2 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Prometeia - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione ha optato per un Organismo di Vigilanza di natura monocratica.

2.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal

Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Prometeia nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni - sul piano penale ed amministrativo - non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Prometeia in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Prometeia, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da Prometeia - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della segregazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la cura dell'aggiornamento del medesimo.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello, i compiti dell'OdV, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

La Parte Speciale, suddivisa in Sezioni, è predisposta con riferimento alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione della tipologia e delle caratteristiche della propria attività.

Ad oggi la Parte Speciale si compone delle Sezioni di seguito indicate:

- Sezione A: Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Sezione C: Delitti di criminalità organizzata;
- Sezione D: Delitti contro l'industria e il commercio;
- Sezione E: Reati societari;
- Sezione F: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Sezione G: Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- Sezione H: Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Sezione I: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Sezione L: Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Sezione M: Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Sezione N: Reati ambientali;
- Sezione M – Delitti contro la personalità individuale
- Sezione O – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Sezione P – Razzismo e Xenofobia

Prometeia, inoltre, con riferimento ai Reati indicati all'Allegato A, a seguito delle analisi effettuate, allo stato attuale ha valutato come non rilevanti - in ragione dei servizi offerti dalla Società - le seguenti tipologie di reato:

- i) la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto) in quanto l'operatività caratteristica non espone la Società a tali rischi;
- ii) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) in quanto le stesse, tipicamente, assumono rilevanza in Enti e strutture

che svolgono attività di ospitalità, ricovero, volontariato e cura, attività estranee alla *mission* di Prometeia;

Giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari Aree di Rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati ed applicati sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

Infine, non è stata predisposta un'apposita Sezione relativa ai Reati transnazionali, preferendo mapparli congiuntamente alle fattispecie di Reato contenute nelle singole sezioni di interesse.

E' demandato all'OdV di Prometeia di proporre l'integrazione del presente Modello in una successiva fase con eventuali ulteriori sezioni della Parte Speciale relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.5 lett. b).

2.5 Adozione ed applicazione del Modello da parte di Prometeia

Prometeia ha costruito ed aggiornato il proprio Modello Organizzativo sulla base della metodologia e dei criteri indicati dalle "Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" ("Linee Guida Confindustria") del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate, da ultimo, nel mese di marzo 2014, con l'approvazione del Ministero della Giustizia (cfr. Nota Ministero della Giustizia 21 luglio 2014). La metodologia applicata dalla Società per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle Aree a Rischio mediante l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società. La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista tecnico-organizzativo e legale permette l'individuazione dei processi/attività a rischio ed una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati è stato condotto secondo un approccio *risk based*, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione dei Reati (i.e. il rischio assunto quando la Società non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l'impatto di un evento) e dando atto del rischio residuo (i.e. il rischio assunto in considerazione dei sistemi di controllo già adottati dalla Società alla data del *risk assessment*).
- fase 2: rilevazione della situazione esistente. Per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1 sono state analizzate, anche attraverso interviste alle

persone chiave della Società, le sue fasi principali, funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. E' stata quindi realizzata una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione di Reati. L'evidenza degli ambiti di operatività/processi della Società sensibili a tali fattispecie di reato è rappresentata nella matrice dei processi/reati. Effettuata la valutazione del rischio inerente, si è provveduto a stabilire il livello di adeguatezza delle misure di controllo esistenti allo scopo di ricondurre il rischio ad un livello accettabile.

A tal riguardo, si rammenta che la soglia concettuale di accettabilità del rischio, nei reati dolosi, non può essere espressa facendo riferimento al mero rapporto tra costi e benefici secondo quanto insegnato dalla dottrina aziendalistica (per cui un rischio può definirsi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere). Ed infatti, come evidenziano le Linee Guida Confindustria, la logica economica, nel sistema di prevenzione dei Reati tracciato dal D.lgs. 213/2001, non può essere l'unica definizione di un livello di rischio accettabile. La soglia di accettabilità del rischio, piuttosto, dovrà essere rappresentata dall'esistenza di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, precisando che la frode non richiede necessariamente artifici e raggiri, ma può consistere anche nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, ovvero in un aggiramento delle misure di sicurezza dal medesimo previste.

I documenti nei quali è data evidenza del lavoro svolto e della modalità con le quali la Società lo ha condotto, ovvero la "Relazione di *Risk Assessment*" comprensivi dei rispettivi allegati, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del Modello di Prometeia e sono conservati in uno specifico archivio contenente la documentazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, disponibile presso la sede della Società e consultabile dall'Organismo di Vigilanza.

- fase 3: gap analysis e piano di azione. In questa fase vengono individuati i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello organizzativo idoneo a prevenire i Reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti e, dopo un'analisi comparativa con la situazione e/o il Modello organizzativo esistenti, vengono definite le azioni di miglioramento degli stessi;
- fase 4: disegno e aggiornamento del Modello. L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione ed aggiornamento del Modello

E' rimesso a Prometeia di predisporre ed aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

A tale scopo è demandato all'Organo amministrativo della Società di provvedere mediante apposita delibera all'adozione del proprio Modello organizzativo nonché delle singole Sezioni di Parte Speciale, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società stessa.

Nell'adottare il Modello il Consiglio di Amministrazione della Società procederà contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (OdV), incaricato di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello medesimo.

Il Modello Organizzativo di Prometeia è stato adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 20 dicembre 2010 ed è stato aggiornato alla luce degli aggiornamenti normativi. L'ultimo aggiornamento è quello approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018

b) Modifiche ed integrazioni del Modello

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché l'adozione di ulteriori Sezioni di Parte Speciale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Prometeia, su proposta dell'OdV.

2.6 Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV di Prometeia è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, lett. b) pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento - è stato deciso che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura monocratica e sia composto da un componente esterno ed indipendente.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

3.2 Cause di ineleggibilità e/o di decadenza

Il professionista che ricopre la carica di OdV è scelto tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, aziendale e di sistemi di controllo interno.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:

- le stesse circostanze riferite agli Amministratori dall'art. 2382 del cod. civ.;
- la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'OdV (es. esistenza di rapporti di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione o i soggetti apicali della Società; l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, etc.).

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una delle cause di decadenza, il professionista incaricato è tenuto ad informare immediatamente il CdA.

3.3 Requisiti

Prometeia dà rigorosa attuazione alle prescrizioni del Decreto con riguardo ai requisiti che l'Organismo deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento dell'Organismo in posizione referente al Presidente del CdA e, per il suo tramite, al CdA; l'Organismo è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli Amministratori. Il requisito dell'autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione all'OdV di compiti operativi rilevanti ai fini del Decreto, in quanto ne minerebbero l'obiettività di giudizio nella conduzione delle verifiche;
- la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare, l'Organismo è dotato di:
 - > competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;

- > competenze nella organizzazione: sufficiente preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli correlati.
- > competenze ispettive: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
- la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo, dalla periodicità degli interventi ispettivi dello stesso e dalla regolarità delle comunicazioni nei confronti dei vertici aziendali.

3.4 Compiti

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla effettività del Modello verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e quelli previsti dal Modello e presidiando le Aree a Rischio di reato (sia quelle caratterizzanti l'attività tipica di Prometeia, sia quelle strumentali alla commissione dei Reati).

A tal fine l'OdV può stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, e verificando ed integrando le procedure di controllo. In particolare, il Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un'adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, all'effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione;

- verifica periodicamente l'adeguatezza del Modello ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità dello stesso, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- aggiorna il Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni ed adeguamenti. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:
 - mantenere aggiornato il Modello conformemente alla evoluzione della normativa, nonché in conseguenza delle modifiche intervenute nella organizzazione interna e nell'attività aziendale;
 - collaborare nella predisposizione ed integrazione della regolamentazione interna (protocolli, procedure di controllo, etc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;

- identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra i Destinatari dello stesso, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari ed istituendo, all'occorrenza, ulteriori specifici seminari di formazione;
- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei Reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermi restando le previsioni di legge ed il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, il medesimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Aree a Rischio al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. Nell'espletamento dei propri compiti l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni di controllo, anche di Gruppo, e/o di ulteriori soggetti individuati all'interno della Società per la loro specifica competenza e conoscenza, nonché di consulenti esterni ed indipendenti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie al medesimo attribuite.

3.5 Regole di funzionamento

L'attività dell'OdV è caratterizzata da un'adeguata formalizzazione con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di Reati o di criticità in una delle Aree a Rischio.

A tale scopo l'Organismo si è dotato di un regolamento, approvato dal CdA in data 4 marzo 2011 che disciplina gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, verranno disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza poste in essere;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- il funzionamento e l'organizzazione interna (ad esempio: modalità di convocazione e quorum deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, etc).

Per quanto riguarda nello specifico la calendarizzazione delle riunioni, il regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno bimestralmente, e comunque, ogni qualvolta sia necessario.

3.6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione - proveniente anche da terzi - attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Per i flussi informativi predisposti dai Responsabili di Aree, Practices e Funzioni e destinati all'OdV, è attivo un canale di comunicazione dedicato all'Organismo e da questo gestito in autonomia (odv@prometeia.it).

Si indicano di seguito alcuni eventi dei quali i responsabili interni devono dare informazione all'OdV:

- sostanziali cambiamenti dell'assetto operativo e di *governance* della Società;
- attuazione del Modello e sanzioni interne irrogate in conseguenza della mancata osservanza dello stesso;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o attinenti ai reati contemplati dal Decreto;
- operazioni societarie straordinarie, anche in ordine alle connesse adunanze dell'Organo amministrativo;

Inoltre, i responsabili di Aree, Practice o Funzioni devono informare tempestivamente e tenere a disposizione dell'OdV la documentazione inerente eventuali:

- concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- partecipazione a gare d'appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la PA;
- accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza;
- notifica di avvio di indagini a carico della Società o di soggetti Apicali o altri provvedimenti di natura giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza nel corso della propria attività di vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute, in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni.

3.7 Segnalazioni di comportamenti illegittimi ai sensi della L. 179 del 2017 in materia di “whistleblowing”

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha introdotto, anche nel settore privato, l'istituto del c.d. “*whistleblowing*”, atto a disciplinare il processo di segnalazione di condotte illecite da parte del personale dipendente.

L'art. 2 della predetta legge ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/01 inserendo tre nuovi commi, 2-bis, 2-ter e 2-quater, così delineando le misure organizzative e sanzionatorie che il modello organizzativo deve prevedere in relazione al sistema di segnalazione degli illeciti.

A seguito della novella legislativa Prometeia ha implementato un sistema di segnalazioni a favore dei Destinatari del Modello predisponendo un canale di comunicazione, specificatamente dedicato alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Prometeia, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni svolte nella Società (di seguito “Illeciti”).

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001 ed a quanto delineato dalla “Nota illustrativa” di Confindustria del gennaio 2018, la Società ha individuato nell'Organismo di Vigilanza quale soggetto destinatario delle predette segnalazioni, il quale sarà tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte di tutti i Destinatari;
- ricevere e processare la segnalazione;
- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle segnalazioni;
- interagire con le altre funzioni della Società, nel rispetto della riservatezza stabilita dalla norma

Le segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti aventi ad oggetto la commissione ovvero il sospetto di un'eventuale commissione di Illeciti. È

opportuno, pertanto, che ogni segnalazione, al fine di essere ritenuta circostanziata, sia corredata dai seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- l’indicazione degli elementi circostanziali di tempo e di luogo riguardanti i fatti segnalati;
- le generalità del segnalato se conosciute, ovvero altri elementi idonei ad identificare segnalato;
- l’eventuale indicazione di altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa;
- i documenti che possano avvalorare e/o confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire utile riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere portate a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza mediante uno dei seguenti canali:

- Attraverso l’invio di una raccomandata A/R inviata all’Organismo di Vigilanza, domiciliato per la carica presso la sede legale di Prometeia. Sulla busta chiusa, in caso di segnalazione cartacea, dovrà essere indicato: “Riservato – Confidenziale”;
- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica riservato e gestito, esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Capitolo, dall’Organismo di Vigilanza: (odv.prometeia@gmail.com).

Nell’effettuare la segnalazione, il Segnalante dovrà fornire le proprie generalità o, comunque, elementi che consentano di procedere alla sua identificazione.

Prometeia si è, inoltre, dotata di un apposito protocollo interno “Segnalazioni di comportamenti illegittimi” finalizzato a definire termini e modalità con le quali i dipendenti di Prometeia potranno effettuare segnalazioni di comportamenti illegittimi, illustrare al personale il corretto utilizzo del sistema di segnalazione predisposto, definire le fasi del processo di segnalazione.

L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l’anonimato circa l’identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del D.lgs. n. 231/01, i Destinatari che violino le misure di tutela del segnalante, così come i segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari, come delineato nel presente Modello.

3.8 Flussi informativi dall'OdV al top management

Periodicamente l'OdV relaziona al CdA sull'attività svolta. In particolare, il medesimo si rapporterà:

- in via continuativa direttamente con il Presidente con riguardo a particolari situazioni a rischio eventualmente rilevate nel corso della propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento della Società per l'adozione di azioni correttive;
- almeno annualmente con il CdA con una relazione scritta riferita all'effettiva attuazione del Modello con specifico riferimento alle prescrizioni contenute nel Modello in relazione alle Aree di Rischio individuate;
- con il CdA ogni qual volta ravvisi la necessità di aggiornare il Modello e la mappatura delle Aree a Rischio in conseguenza di:
 - > verificarsi di eventi organizzativi/operativi di rilievo;
 - > cambiamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale;
 - > mutamenti normativi;
 - > altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree a rischio cui è esposta la Società;
 - > fatti sanzionabili ai sensi del Decreto commessi singolarmente da componenti del CdA.

In qualsiasi momento l'OdV potrà essere invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

3.9 Coordinamento dell'OdV con le funzioni aziendali

Tutte le funzioni aziendali, il Consigliere Delegato, l'Ufficio di Presidenza e lo Steering Committee devono collaborare con l'OdV ed in particolare devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettergli a disposizione tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento della propria attività di vigilanza.

3.10 Risorse dell'OdV

Il CdA assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute necessarie ed opportune per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

L'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il CdA provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Se necessario, l'OdV, nel corso del proprio mandato, potrà chiedere al CdA, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

Inoltre, l'OdV potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni il cui compenso sarà corrisposto impiegando le risorse finanziarie assegnate all'OdV.

4. FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Formazione del personale e informativa ai Collaboratori Esterni

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Prometeia definisce un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute nei confronti di tutti i soggetti che ne sono destinatari.

In relazione alla comunicazione del Modello, Prometeia è impegnata nel diffondere il medesimo attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo.

Ai Destinatari verrà inviata una comunicazione con la quale:

- si informa dell'avvenuta approvazione del Modello da parte del CdA;
- si comunica la nomina dell'OdV;
- si invita a consultare il Modello inviato in formato elettronico o copia cartacea dello stesso conservata presso la sede della Società;
- si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa.

Tutti i Dipendenti dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere al fine di prevenire situazioni a rischio di reato.

Il piano di formazione è predisposto dall'Organismo di Vigilanza ed è approvato dallo Steering Committee. I contenuti minimi del piano di formazione sono:

- un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della normativa e del Modello;

- corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- l'informativa consegnata al momento dell'assunzione ed un seminario per i neoassunti.

Prometeia provvederà a rendere noto nel corso di tali attività che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere i contenuti del Modello, a contribuire - in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestiti da ciascuno - alla sua corretta attuazione ed a segnalare eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi e la mancata partecipazione, senza una giusta motivazione, è considerata comportamento sanzionabile.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione Risorse Umane e con i responsabili delle Aree, Practices o funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

5.1 Destinatari

Sono destinatari del sistema disciplinare i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori.

L'OdV provvederà ad aggiornare il sistema disciplinare inserendo le sanzioni specifiche per i dipendenti richiamate dal CCNL per violazioni al Modello e ai principi del Codice Etico.

5.2 Criteri di applicazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

I fattori rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione sono:

- > elemento soggettivo della condotta, a seconda che si tratti di dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- > rilevanza degli obblighi violati,
- > entità del danno derivante alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- > livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- > presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative,
- > eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza,
- > recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

Il Sistema Disciplinare di Prometeia, in osservanza a quanto prescritto dalla lett. d), comma 2 bis dell'art. 6 D.lgs. 231/2001, introdotto ai sensi della L. 30 novembre 2017 n. 179 (cd "whistleblowing"), trova applicazione nei confronti di chi, con riferimento alle segnalazioni descritte al paragrafo 3.7 precedente:

- viola le misure di tutela predisposte dalla Società a favore del segnalante;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte di un Amministratore o di un Sindaco sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa e/o alle prescrizioni adottate dalla Società.

Inoltre, in relazione al danno cagionato alla Società da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio da parte degli Amministratori dei propri doveri con la dovuta diligenza, potrà essere correlato - a giudizio dell'Assemblea dei soci - l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 cod. civ. nei confronti degli stessi.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e *outsourcers*

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte di Collaboratori può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione alla Società delle misure previste dal Decreto.

In particolare, si renderà necessario l'inserimento di una specifica clausola contrattuale, di seguito indicata, che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente, divenendo quindi parte integrante degli accordi contrattuali.

La clausola anzidetta potrà avere il seguente tenore letterale:

“Il collaboratore/consulente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme previste dal Modello 231 adottato dalla Società in relazione al presente incarico.

Si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte del collaboratore/consulente costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Società a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni.”.

Nel caso in cui detti soggetti siano stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello e di cui al Decreto dovranno dichiararlo, qualora si addivenga all'instaurazione del rapporto, ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società.

5.5 Misure nei confronti di Dipendenti

Nei confronti dei Dipendenti è applicabile il CCNL. L'OdV provvederà ad aggiornare il sistema disciplinare inserendo le sanzioni specifiche per i dipendenti richiamate dal CCNL per violazioni al Modello e ai principi del Codice Etico.

6. MODELLO E DOCUMENTI CONNESSI

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato da Prometeia.

Il Modello è inoltre integrato dai principi e dalle disposizioni contenuti nei documenti aziendali, nonché dai processi, procedure e sistemi adottati dalla Società (cfr. punto

2.1). A tal proposito, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti già operanti in Prometeia e tutti gli altri regolamenti e normative in base ai quali la stessa ha attuato un sistema di processi, policy, procedure, circolari e ordini di servizio. Detti strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello.

Pertanto, con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma anche tutti i documenti connessi al medesimo, nonché gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nel Modello e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

* * * * *

ALLEGATO A**I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO**

Il presente elenco dei reati include l'elenco di tutti i reati presupposto definiti dal D. L.vo 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il presente elenco recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese quelle introdotte con L. 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27.11.2017 ed in vigore dal 12 dicembre 2017, nonché dal Dlgs 21 del 6 aprile 2018.

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24):

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)5:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18.03.2008 n. 48.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, prevedendo all’art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall’art. 491 *bis* del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- l’art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l’art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l’art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- l’art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l’art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- l’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- l’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- l’art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- l’art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);

- l'art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- l'art. 489 (Uso di atto falso);
- l'art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)⁶:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo⁷ (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. DELITTI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25):

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

⁶; Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29.

⁷ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. -322 bis);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)⁸:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
-

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1.)⁹:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, conv. con modificazioni in L. 23.11.01 n. 409.

⁹ Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

7. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)¹⁰:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹¹;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)¹²;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹³;
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2) abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010.
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto dall’art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.);

¹⁰ Articolo inserito dall’art. 3 D.Lgs. 11.04.02 n. 61 e successivamente modificato da ultimo con L. 69/2015.

¹¹ Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

¹² Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

¹³ Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

- aggioaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).
- corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.14);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.)¹⁵
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 – bis c.c.);

8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER):

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER - 1)¹⁶:

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 *quater* I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)¹⁷:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);

¹⁴ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 3 L. 9 gennaio 2006 n. 7.

¹⁷ Articolo introdotto con la legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003.

- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)¹⁸;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹⁹

11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES):

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES):

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall' art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES):

Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

¹⁸ Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

¹⁹ Articolo introdotto con la legge n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

- 648 c.p. (Ricettazione);
- 648 bis c.p. (Riciclaggio);
- 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- 648-ter. 1 (autoriciclaggio)²⁰.

14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)²¹:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie

²⁰ Articolo aggiunto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014

²¹ Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

- o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)²²:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. REATI TRANSNAZIONALI²³:

Definizione di reato transnazionale:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato].

Reati previsti:

²² Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 L. 3 agosto 2009 n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25 novies da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 99 del 23.07.99. Per tale motivo, è stato rinumerato, come articolo 25 decies.

²³ Legge 16 marzo 2006, n. 146 che estende la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali

- Associazioni per delinquere (416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 Dlgs 286/98).

17. DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 25-UNDECIES)²⁴:

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- "Associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D.Lgs. 152/2006);
- Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);

²⁴ Articolo inserito dal D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011 e modificato, da ultimo, e modificato, da ultimo, dal D.lgs. 21/2018

- Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
- Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)²⁵;
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)²⁶;
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)²⁷;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)²⁸
- Circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.)²⁹;

18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE: (ART. 25-DUODECIES)³⁰:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

²⁵ Il titolo VI-bis, comprendente gli artt. da 452-bis a 452-terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

²⁶ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

²⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

²⁸ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

²⁹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

³⁰ Articolo inserito dal D.Lgs. n. 109/2012, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012

- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)³¹.

19. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)³²:

- Propaganda, istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

³¹ Articolo inserito dalla L. n. 161 del 17/10/2017, pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4.11.2017 ed entrato in vigore il 19 novembre 2017

³² Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27.11.2017 ed in vigore dal 12 dicembre 2017.